

CONTENZIOSO

Il giudizio di ottemperanza

di Dottryna



Il giudizio di ottemperanza può essere proposto dal contribuente in caso di mancata esecuzione della sentenza allorquando si verifichino specifici presupposti.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Contenzioso", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza i criteri per individuare la corretta competenza nella proposizione del giudizio di ottemperanza.

In caso di **mancata esecuzione** delle sentenze depositate **dal 1° giugno 2016**, il contribuente può proporre il **giudizio di ottemperanza** di cui all'[articolo 70 D.Lgs. 546/1992](#), laddove sussistano i seguenti presupposti:

- la **sentenza sia esecutiva** (quindi, non è più necessario il passaggio in giudicato previsto nel regime *ante* **Lgs. 156/2015**);
- l'**Amministrazione finanziaria sia inadempiente** agli obblighi derivanti dalla sentenza favorevole al contribuente;
- **sia decorso il termine** stabilito dalla legge per l'**esecuzione della sentenza** da parte dell'Amministrazione finanziaria o, in mancanza, il termine di 30 giorni dalla sua **messa in mora** ad opera del contribuente.

Oltre alle sentenze non ancora passate in giudicato, ma suscettibili di passarvi, dovrebbero essere **oggetto di ottemperanza** anche i vari **provvedimenti di chiusura del giudizio** (ad esempio, le **ordinanze di estinzione** e i **decreti presidenziali di estinzione non reclamati** per quanto concerne il pagamento delle spese), in quanto idonei, in caso di definitività, ad acquisire i medesimi effetti del giudicato sostanziale.

Per lo stesso motivo, viene **esclusa**, invece, l'ammissibilità dell'**ottemperanza** per le **ordinanze cautelari**.

Decorsi i termini sopra indicati, il contribuente può introdurre il **giudizio di ottemperanza** a

norma dell'[articolo 70 D.Lgs. 546/1992](#).

In caso di **sentenza provvisoriamente esecutiva**, ma non passata in giudicato, il giudice competente è individuato negli [articoli 68, comma 2](#), e [69, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#), secondo i quali il **ricorso in ottemperanza** deve essere depositato in **doppio originale** presso la segreteria della **Commissione tributaria provinciale** ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, della **Commissione tributaria regionale**.

In caso di **sentenza passata in giudicato**, il giudice competente è individuato nell'[articolo 70, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), secondo cui il **ricorso in ottemperanza** deve essere depositato in **doppio originale** presso la segreteria della **Commissione tributaria provinciale**, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e, in ogni altro caso, presso la segreteria della **Commissione tributaria regionale**.

La **Corte di Cassazione**, con [sentenza n. 18266/2004](#), ha sancito che nel giudizio di ottemperanza la competenza spetta alla **Commissione tributaria provinciale** per la sentenza da essa emanata che sia passata in giudicato, ciò verificandosi **anche nel caso della sentenza di appello che abbia pronunciato solo su questioni di rito**, quali, ad esempio, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione dell'appello medesimo (fatta eccezione per l'eventuale ottemperanza al capo di sentenza concernente le spese di giudizio).

Tuttavia, nel sistema *post* **D.Lgs. 156/2015**, tali principi si pongono in **contrasto con la disciplina sulla ottemperanza alle sentenze non passate in giudicato**, poiché, sulla base del principio sopra esposto, il giudizio di ottemperanza alla sentenza non definitiva che dichiara l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione dell'appello andrebbe proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e non regionale.

In mancanza di pronunce giurisprudenziali, **permangono notevoli incertezze**.

Ad ogni modo, l'incompetenza **non dovrebbe causare effetti irreversibili**.

Infatti, dovrebbe trovare applicazione, anche nel giudizio di ottemperanza, la c.d. ***translatio iudicii***, secondo cui il giudice, che d'ufficio o su istanza di parte dichiara di essere privo di competenza, deve indicare il giudice competente e fissare un **termine per la riassunzione**.

Peraltro, in caso di estinzione del processo per **mancata o tardiva riassunzione**, il contribuente dovrebbe essere **legittimato a riproporre il ricorso entro l'ordinario termine di prescrizione**, in quanto il suddetto rito non è annoverabile tra i processi di impugnazione, riguardando l'oggetto del giudizio solo l'esecuzione della sentenza rimasta inottemperata.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >